



REPUBBLICA ITALIANA

**ORIGINALE**

M

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**05238/04**  
SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

Opposizione  
atti  
esecutivi

Composta dai Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
- Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
- Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
- Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
- Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 20227/01

Cron. 10087

Rep. 1214

Ud. 23/10/03

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

AVILA SAS, con sede in Lomagna (LC), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Signor Renato Sala, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI SANGIORGIO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

BANCA ROMA SPA, con sede in Roma, in persona dei Sigg.ri Avv. Pierluigi Oliva e Avv. Francesco Saverio Giusti, nella loro qualità di Dirigenti della B.d.R.,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva  
dal Sig. COEN  
per diritti € 8.26x2  
il 1-04-04  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva  
dal Sig. PANARI  
per diritti € 8.26x2  
il 02-04-04  
IL CANCELLIERE

2003

1880



nonchè di legali rappresentanti della Banca stessa,  
elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 19,  
presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, che lo  
difende unitamente all'avvocato EUGENIO PICEDI  
BENETTINI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

BANCA CARIGE SPA, con sede in Genova, in persona del  
suo Presidente e Legale Rappresentante Prof. Fausto  
Cuocolo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO  
COEN, che lo difende unitamente all'avvocato SERGIO  
VILLANI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

RENATO SCALA, BANCA M P S, BANCA CARISPE SPA, BANCA MPS  
SPA, SALA RENATO, DONZELLI CLORINDA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 142/01 del Tribunale di LECCO,  
emessa 27/02/01, depositata il 13/03/01; R.G.753/98;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco  
MANZO;  
udito l'Avvocato Benito PANARITI;  
udito l'Avvocato Stefano COEN;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.617 c.p.c. l'Avila S.a.s. conveniva in giudizio Renato Sala, Clorinda Donzelli, la Banca Carige S.p.a., il Monte dei Paschi di Siena S.p.a., La Banca di Roma S.p.a. e la Banca Carispe S.p.a. proponendo opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza emessa il 6 giugno 1998 dal giudice dell'esecuzione nella procedura espropriativa immobiliare nei confronti di Renato Sala e Clorinda Donzelli. Esponeva che con opposizione di terzo ex art.619 c.p.c. aveva dedotto di aver già proposto davanti al Tribunale di Lecco domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà degli immobili sottoposti a pignoramento. Con il ricorso era stata avanzata istanza di sospensione della procedura esecutiva, che era stata rigettata con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 3 febbraio 1998, nei confronti della quale era stata proposta opposizione agli atti esecutivi. Dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione era stata, inoltre, richiesta la revoca o la modifica al giudice dell'esecuzione, che l'aveva respinta con il provvedi-



mento del 6 giugno 1998 oggetto dell'opposizione. Ciò premesso, chiedeva che, previa revoca o riforma dell'ordinanza impugnata, venisse sospesa la procedura esecutiva. Si costituivano le banche convenute, deducendo l'inammissibile e, comunque, l'infondatezza dell'opposizione. Il giudice unico presso il Tribunale di Lecco rigettava l'opposizione con condanna alle spese.

Avverso questa sentenza l'Avila S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi La Banca Carige S.p.a. e la Banca di Roma S.p.a. resistono con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese. All'udienza del 6 febbraio 2003 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori esecutati Renato Sala e Clorinda Donzelli. Espletato l'incombente la causa è stata chiamata all'udienza del 23 ottobre 2003. L'Avila S.a.s. ha presentato memoria.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Prima dell'esposizione dei motivi è opportuno riassumere i punti rilevanti della controversia.

L'Avila S.a.s. ha proposto opposizione di terzo a norma dell'art. 619 c.p.c., chiedendo la sospensione della procedura esecutiva. L'istanza di sospensione è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con ordi-



nanza del 3 febbraio 1998, nei confronti del quale è stata proposta opposizione agli atti esecutivi. Questa opposizione è stata rigettata con sentenza, che a sua volta è stata impugnata con ricorso per cassazione (trattato da questa Corte alla stessa udienza).

Dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione è stata inoltre richiesta dall'Avila S.a.s. la revoca o la modifica al giudice dell'esecuzione, che la ha respinta con ordinanza del 6 giugno 1998. Avverso questa ordinanza l'Avila S.a.s. ha proposto opposizione agli atti esecutivi. Questa opposizione è stata rigettata con la sentenza che è stata fatta oggetto del ricorso per cassazione del quale si discute.

L'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Avila S.a.s. è stata rigettata dal giudice unico presso il Tribunale di Lecco, che la ha ritenuta sia inammissibile sia infondata.

L'opposizione è stata ritenuta inammissibile, poiché in sostanza l'opponente altro non aveva fatto che reiterare l'opposizione ex art. 617 c.p.c. già proposta avverso l'ordinanza del 3 febbraio 1998 con la quale era stata respinta l'istanza di sospensione ex art. 614 c.p.c. Secondo la sentenza impugnata l'Avila S.p.a. non era legittimata a proporre opposizione <<sollevando le medesime contestazioni sollevate nell'opposizione ex

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



art. 617 c.p.c. già proposta contro l'ordinanza negativa ex art. 624 c.p.c.». Nel merito sono state poi ritenute infondate le doglianze svolte nell'atto di opposizione.

2. Con il ricorso per cassazione la ricorrente svolge cinque motivi.

Con il primo deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 134 c.p.c.. omessa motivazione della decisione, con violazione dell'art. 111, comma primo, Cost. e 132 comma secondo, n. 4 c.p.c. (Art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c.)», lamentando che con l'opposizione era stata denunciata la nullità dell'ordinanza impugnata del 6 giugno 1998 per assenza di motivazione e che relativamente a questo profilo la sentenza impugnata non aveva speso neppure un rigo di motivazione.

Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 618 e 487 c.p.c. (Art. 360 n. 3 c.p.c.)». Il Giudice nella sentenza impugnata aveva sostenuto che la parte non era legittimata a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento che negava la revoca sollevando le medesime contestazioni sollevate nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. già proposta contro l'ordinanza negativa ex art. 624 c.p.c. Questa



tesi era palesemente erronea considerato che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c, accoglie o rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; <<conseguentemente, allorché il giudice dell'esecuzione neghi nuovamente la sospensione dell'esecuzione in forza dell'art. 618 c.p.c., è tenuto a supportare il diniego con motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici. Nulla vieta che l'ordinanza in parola, eventualmente viziata da errori logico/giuridici, possa trovare nuovamente impugnazione ex art, 617 c.p.c., per far valere la nullità del provvedimento per essere erroneo>>.

Con il terzo motivo la società ricorrente deduce la <<violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 617, 618 e 624 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione. (Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)>>, lamentando che <<sia il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 3 febbraio 1998 e sia, soprattutto, quello del 6 giugno 1998 erano carenti sotto il profilo della compiuta analisi del *fums boni iuris* e, inoltre, non v'era alcun cenno al pericolo che l'esecuzione provocava alla parte oppo- nente>>. Il giudice nel respingere il ricorso avrebbe dovuto spiegare perché il provvedimento non presentasse



i vizi denunziati. dell'opposizione. Non avendolo fatto era incorso nel vizio di motivazione. Inoltre, vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il giudice dell'opposizione aveva introdotto ex post valutazioni che dovevano essere espresse invece dal giudice dell'esecuzione. In ogni caso vi era irreparabilità del pregiudizio.

Con il quarto motivo la società ricorrente deduce la <<violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. Omessa motivazione. (Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)>>. la Banca Carispe (Cassa di Risparmio della Spezia S.pA), non risultava ritualmente costituita in giudizio per assenza di una valida procura alle liti. Infatti nella comparsa di costituzione i difensori avevano fatto riferimento ad una imprecisata delega in calce all'atto di precetto. Ma di questa asserita delega non si aveva diretta notizia e in ogni caso la costituzione della parte nel giudizio di opposizione deve essere accompagnata da specifico mandato.

Con il quinto motivo la società ricorrente deduce la <<>nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione. (Art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c.)>>, lamentando che il giudice dell'esecuzione aveva liquidato alla Banca Carige le spese processuali nella misura di





Lire 11.950.000, cioè nella stessa misura in cui erano state liquidate in favore delle altre parti opposte, totalmente vittoriose, benché fosse stata respinta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Banca Carige e, dunque, la Banca risultasse parzialmente soccombente. Contraddittoria era la decisione, che liquidava allo stesso modo le spese di giudizio a favore delle parti totalmente vittoriose, rispetto alla parte parzialmente soccombente. Inoltre appariva manifestamente eccessiva la somma liquidata alle diverse banche, tenuto conto che l'opposizione agli atti esecutivi deve essere liquidata - secondo giurisprudenza ormai consolidata - secondo le tariffe previste per le cause di valore indeterminato ( valore 50 - 100 milioni).

3. Il secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l'opposizione, va trattato con carattere di priorità rispetto agli altri.

Il motivo è infondato.

A norma dell'art. 487, primo comma c.p.c. i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono normalmente dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata e revocata finché non abbia avuto esecuzione.

I provvedimenti che il giudice dell'esecuzione



prende a modifica o revoca dei precedenti costituiscono anch'essi manifestazione del potere di direzione del processo e in quanto vengono a regolare diversamente la situazione già disciplinata dal provvedimento precedente sono soggetti a riesame attraverso l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 23 febbraio 1998, n. 1943; Cass. 6 agosto 2001, n. 10840). La legittimazione a questa impugnazione spetta alla parte che subisce la modifica, cioè alla parte che è posta dal nuovo provvedimento in posizione peggiore rispetto a quella fatta dal precedente.

Per quanto concerne i provvedimenti di diniego della modifica o della revoca richiesta, questa Corte ha già rilevato, con argomentazioni condivisibili, che «al novero degli atti esecutivi impugnabili (cioè opponibili o reclamabili) possono anche essere ricondotti i provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di modifica o revoca di un proprio precedente provvedimento, quante volte però, pur rimanendo inalterata la posizione fatta alle parti dal quel provvedimento, un pregiudizio possa loro derivare dagli argomenti addotti a sostegno del diniego. Insuscettibili di impugnazione vanno invece considerati i provvedimenti di diniego che anche per la motivazione adottata non al-

92



terano la posizione fatta alle parti dal provvedimento di cui il giudice rifiuta la modifica o la revoca: in questi casi, consentire l'opposizione agli atti o il reclamo contro il provvedimento negativo significherebbe riaprire a favore della parte decadutane la possibilità di far valere i vizi di cui era affetto il provvedimento precedente>> (Cass. 23 febbraio 1998, n. 1943, in motivazione).

Avuto riguardo a questo principio, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'opposizione agli atti esecutivi fosse inammissibile (anche se poi formalmente è pervenuta, in un'analisi complessiva che coinvolgeva anche la fondatezza dell'opposizione, al rigetto della stessa). Non è neppure dedotto infatti che con l'ordinanza del 6 giugno 1998, ~~per~~ per gli argomenti addotti, l'Avila S.a.s. possa vedere alterata la propria posizione rispetto all'ordinanza del 3 febbraio 1998 di rigetto dell'istanza di sospensione.

3.1. il rigetto del motivo con il quale si contestava la ritenuta inammissibilità dell'opposizione - inammissibilità che costituisce *ratio decidendi*, idonea di per sé a sorreggere la decisione - esime dall'esame dei motivi primo e terzo con i quali si rivolgono contestazioni alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto anche infondate le doglianze

91

92



dell'opponente.

4. Il quarto motivo sopra riassunto è infondato.

Dall'esame degli atti - consentito per la natura del vizio denunciato - risulta che la Comparsa di costituzione della Banca Carispe (contenuta nel fascicolo d'ufficio) conteneva il riferimento, oltre che alla delega in calce all'atto di precetto, anche alla <<procura 15.12.1987 notaio dott. Giovanni Federici della Spezia (rep. N. 35693)>>. E questo specifico profilo non risulta oggetto di doglianza: ciò che è sufficiente per il rigetto del motivo.

5. Anche il quinto motivo sopra sintetizzato è infondato.

Come reiteratamente affermato da questa Corte, la statuizione sulle spese processuali è censurabile in cassazione nell'ipotesi di violazione di legge, che si verifica allorché, in violazione del disposto dell'art. 91 c.p.c., il giudice pone le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Non è certamente questo il caso di specie, rispetto al quale non è neppure prospettabile la vittoria totale dell'opponente nei confronti della Banca Carige (che ha visto rigettata la propria domanda di responsabilità aggravata dell'Avila S.a.s.). Non è inoltre censurabile in questa sede il mancato esercizio della compensazione totale o parzia-



le. Quanto alle altre deduzioni mancano di specificità non essendosi puntualmente dedotto quale è stato l'importo degli onorari e dei diritti liquidato rispetto a quello che secondo le deduzioni della ricorrente si sarebbe dovuto liquidare.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo a favore della Banca Roma S.p.a. e della Banca Carige S.p.a., seguono la soccombenza. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese per la Banca Carispe S.p.a. che non ha svolto difese.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2000,00 (duemila/00) per la Banca Carige S.p.a., oltre euro 100,00 (cento/00) per spese e in euro 1500,00 (millecinquecento/00) per la Banca Roma S.p.a., oltre euro 100,00 (cento/00) per spese; nulla per le spese per la Banca Carispe S.p.a..

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2003.

IL CONSIGLIERE EST.

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
15 MAR. 2004

Oggi \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
(F. Filippo Scarpino)

**CORTE SUPREMA CASSAZIONE**

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 7-7-04 serie 4 al n. 101731 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autenticata (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002)